SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 2506)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Marina Mercantile
(MACRELLI)

di concerto col Ministro del Bilancio (LA MALFA)

col Ministro del Tesoro
(TREMELLONI)

e col Ministro delle Partecipazioni Statali (BO)

NELLA SEDUTA DEL 29 GENNAIO 1963

Integrazioni agli stanziamenti previsti dall'articolo 9 della legge 31 marzo 1961, n. 301, concernente provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali e dell'armamento

Onorevoli Senatori. — Come è noto la legge 301 è stata basata su una produzione media di 400.000 tonnellate di stazza lorda annue con corrispondenti contributi integrativi a carico dello Stato di 14 miliardi di lire. In funzione di tale ipotesi, l'articolo 9 della legge 301 ha autorizzato il Ministero della marina mercantile ad assumere impegni massimi annui per 14 miliardi di lire.

In totale, quindi, nei quattro esercizi di operatività della legge, nel caso che l'ipotesi sopracitata si fosse realmente verificata, lo onere a carico dello Stato per nuove costruzioni, sarebbe risultato di 56 miliardi di lire.

Data la difficoltà di reperire la somma totale in questione la legge 301 ha, invece, stanziato solo 24 miliardi di lire, il 10 per cento dei quali è stato riservato a lavori diversi dalla costruzione. L'andamento delle commesse acquisite dai cantieri ha dimostrato l'assoluta insufficienza di tale stanziamento, tenuto anche conto che i fondi previsti dalla legge 522 e successive integrazioni e modificazioni erano stati completamente impegnati per ordinazioni passate ai cantieri prima dell'entrata in vigore della legge 301.

Dal 19 maggio 1961, data di entrata in vigore della legge 301, ad oggi i cantieri hanno assunto commesse per 190 navi pari a 1.452.852 tonnellate di stazza lorda per le quali i contributi integrativi ammontano a circa 45 miliardi di lire.

LEGISLATURA III - 1958-63 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Con lo stanziamento previsto dalla 301, tenuto conto che come già si è detto sopra il 10% è stato riservato alle riparazioni, è stato perciò possibile ammettere ai benefici di legge solo le prime 90 unità per 748.914 tonn. di stazza lorda mentre rimangono prive di copertura altre 100 unità per 703.938 tonnellate di stazza lorda per le quali i contributi ammontano a circa 22.600 milioni.

Con il presente disegno di legge si provvede pertanto all'integrazione degli stanziamenti per un ammontare di 24 miliardi.

Il presente provvedimento prevede (articolo 1) la ripartizione della somma complessiva di 24 miliardi in quattro quote annuali di 6 miliardi ciascuna da imputarsi negli stati di previsione del Ministero della marina mercantile degli esercizi finanziari dal 1962-63 al 1965-66 e, come si noterà, non apporta alcuna modifica agli aiuti ed al loro meccanismo di variazione previsti dalla legge 301 nè apporta variazioni alla scadenza della legge stessa che rimane fissata al 30 giugno 1964.

L'autorizzazione al Ministro della marina mercantile prevista dall'articolo 2 di assumere impegni nell'esercizio 1964-65 è dettata unicamente dalla necessità di eliminare ogni

dubbio circa la possibilità di ammettere ai benefici di legge le commesse acquisite prima della sua scadenza. Si deve, infatti, tenere presente che, stante la limitazione di 14 miliardi annui di impegno stabilito dall'articolo 9 della legge 301 e considerato il lasso di tempo occorrente per le incombenze da svolgere prima dell'emanazione del provvedimento di ammissione, il Ministro della marina mercantile potrà ammettere ai contributi, prima del 30 giugno 1964, solo parte delle commesse già acquisite a tale data. Come conseguenza, se venisse a mancare, per via di interpretazione di legge, la possibilità di ammetterle successivamente, alcune commesse verrebbero ad essere private di quell'aiuto sul quale i cantieri contavano nel momento della loro acquisizione ed i fondi ora stanziati rimarrebbero in parte inutilizzati.

Infatti, tenuto conto che le prime ammissioni ai benefici della legge 301 sono state fatte nell'esercizio 1961-62, fino al 30 giugno 1964 potrebbero essere impegnati solo 42 miliardi contro i 48 complessivamente messi a disposizione con la legge 301 e con il presente disegno di legge. Ad ovviare a tali inconvenienti provvede, pertanto, l'articolo 2.

L'articolo 3 provvede alla copertura finanziaria per l'esercizio 1962-63.

LEGISLATURA III - 1958-63 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

In aggiunta agli stanziamenti annuali previsti dall'articolo 9 della legge 31 marzo 1961, n. 301, recante modifiche ed integrazioni alla legge 17 luglio 1954, n. 522, concernente provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali e dell'armamento, è autorizzata la spesa di 24 miliardi di lire da inscriversi negli stati di previsione del Ministero della marina mercantile per gli esercizi finanziari dal 1962-63 al 1965-66 secondo la ripartizione seguente:

lire 6 miliardi per l'esercizio finanziario 1962-63:

lire 6 miliardi per l'esercizio finanziario 1963-64;

lire 6 miliardi per l'esercizio finanziario 1964-65;

lire 6 miliardi per l'esercizio finanziario 1965-66.

Art. 2.

Nei limiti degli stanziamenti e di impegno di cui all'articolo 9 della legge 31 marzo 1961, n. 301, ed all'articolo 1 della presente legge il Ministro per la marina mercantile è autorizzato ad assumere nell'esercizio finanziario 1964-65 impegni per contributi previsti dalla legge 31 marzo 1961, n. 301, relativi a navi i cui contratti di costruzione siano stati firmati entro il 30 giugno 1964 o a navi da costruirsi in proprio per le quali le domande di ammissione ai benefici della citata legge siano state presentate entro il termine suddetto.

Per i lavori diversi dalla costruzione, di cui agli articoli 5, 6 e 7 della menzionata legge, l'autorizzazione di cui al comma precedente è limitata ai lavori iniziati anteriormente al 1º luglio 1964.

Art. 3.

All'onere di 6 miliardi di lire derivante dall'attuazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1962-63, si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 562 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.